

**Fornitura ed installazione dell'illuminazione del Parco Val De Put e della rotatoria in località Mezzaluna - CIG: Z272ED42CA**

## SCHEMA DI CONTRATTO

		<i>importi in euro</i>
1	Importo lavori a corpo - soggetti a ribasso	€ 23.000,00
2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza- non soggetti a ribasso	€ 985,00
A	<b>Totale appalto A BASE D'ASTA(1 + 2 )</b>	<b>€ 23.985,00</b>
B Somme a disposizione dell'amministrazione (IVA 22%)		€ 5.276,70,00
<b>A + B Totale</b>		<b>€ 29.261,70</b>

**La stazione appaltante è l'Azienda Speciale Albatros-A.S.D.**

L'Azienda è regolata da apposito Statuto che, in conformità agli artt. 114 e 114 del D.Lgs 267/2000 e dello Statuto Comunale ne disciplina l'ordinamento e il funzionamento.

L'Azienda, per Statuto, è amministrata e diretta secondo logiche imprenditoriali e comportamenti manageriali, nel rispetto dei principi dell'economicità, dell'efficacia e dell'efficienza gestionale.

**Le seguenti figure:**

- Il Direttore dell'Azienda,
- il Responsabile Unico del Procedimento
- il Direttore dei Lavori,

che vengono citate nel presente documento negli articoli che trattano e definiscono le rispettive mansioni, nel caso del presente appalto risultano coincidenti con la figura del **Legale Rappresentante dell'Azienda Speciale Albatros A.S.D., sig. Domenico Bonetti.**

**Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, deputato all'approvazione delle spese straordinarie, è l'organo cui compete l'approvazione di eventuali nuovi prezzi, laddove si rendesse necessario.**

## PREMESSO

*Che l'Azienda Speciale Albatros ha inteso procedere all'affidamento diretto per la fornitura e l'installazione dell'illuminazione del Parco Val De Put e della rotatoria in località Mezzaluna*

- Che è stato scelto di affidare l'esecuzione della fornitura e dell'installazione alla Ditta COLMAN LUCA SRL , Cod. Fisc. e P.IVA 03447300165 con sede in NEMBRO (BG) in Via Lombardia al n. 11/b , il tutto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 36 comma 2 lettera a) del DLGS 50/2016, secondo l'offerta formulata dalla ditta medesima mediante l'utilizzo della Centrale Acquisti della Regione Lombardia – Sintel [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it);
- Che l'importo per l'esecuzione dei lavori di cui alle premesse ammonta a complessivi € **23.000,00** per lavori a corpo (soggetti a ribasso d'asta), oltre a €. **985,00 + IVA** (per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta), per un totale di € **23.985,00 + IVA.**, si conviene quanto segue:

### Art. 1 - Oggetto

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore COLMAN LUCA SRL , Cod. Fisc. e P.IVA 03447300165 con sede in NEMBRO (BG) in Via Lombardia al n. 11/b -, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di cui al comma 4 del presente articolo. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 50/2016 (nel seguito «Codice dei contratti»).
2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:
  - a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: **Z272ED42CA**;
3. Si prevedono interventi per la **fornitura e dell'installazione di n. 24 pali e corpi illuminanti appropriati per l'illuminazione del Parco Val De Put e n. 7 pali e corpi illuminanti per la rotatoria in località Mezzaluna.**

### Art. 2 - Ammontare dell'affidamento

1. L'importo a base dell'affidamento è pari a € **23.985,00**, al netto del ribasso offerto in fase di gara, di cui:
  - a) €. **23.000,00** per interventi a corpo (soggetti a ribasso d'asta);
  - b) €. **985,00** per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato **"a corpo"** .

### Art. 2/a – modalità di svolgimento delle forniture e dei lavori

2. **Servizio a corpo:** sono gli interventi secondo la tabella seguente comprensiva di costi della sicurezza:

	DESCRIZIONE	Prezzo preventivo
1	Val De Put - Fornitura e posa n. 7 pali lunghezza 7 metri, spess. 3 mm, diametro di base 127 in acciaio zincato	1.995,00
2	Val De Put - Fornitura e posa di 17 pali lunghezza 4 metri, spess. 3 mm, diametro di base 89 mm in acciaio zincato	3.145,00
3	Val De Put - Fornitura e posa di 17 corpi illuminanti d'arredo modello Ecorays TP 0R2C1 STU-S 4.5-2M	4.845,00
4	Val De Put - Fornitura e posa di 3 corpi illuminanti con staffa modello GALILEO,	1.095,00
5	Val De Put - Fornitura e posa di 4 corpi illuminanti con staffa modello ITALO	1.140,00
6	Val De Put - Derivazione da linea dorsale e formazione di nuova linea terminale (FG7R 2X1X2,5 mmq)	1.176,00
7	Val De Put - Fornitura e posa cavo in rame (FG7 (O)R 0,6/1 kV entro tubazione sez. 2 x 1 x 10 mmq)	1.375,00
8	Val De Put - Fornitura e posa di quadro di comando completo di orologio astronomico	830,00
9	Val De Put - Opere per il basamento	450,00
10	Rotatoria – modifica n. 2 sostegni esistenti per installazione corpi illuminanti	160,00
11	Rotatoria – Fornitura e posa di nuovi corpi illuminanti modello GALILEO	880,00
12	Rotatoria – recupero corpi illuminanti esistenti e smaltimento linea aerea esistente	200,00
13	Rotatoria – nuova linea in cavo unipolare FG16OR16 2x1x10 mmq	572,00
14	Rotatoria – Recupero e posa entro nuovo plinto da noi predisposto	260,00
15	Rotatoria – Nuove giunzioni di derivazione con muffole a GEL e cavo di alimentazione FG	572,00
16	Rotatoria –Fornitura e posa di nuovo sostegno verniciato, altezza 12 metri, completo di sbraccio quadruplo e terminale decorativo a led	1.050,00
17	Rotatoria – Fornitura e posa di n. 4 corpi illuminanti tipo ITALO 1 come da progetto	1.400,00
	Rotatoria – Fornitura e posa di n. 2 corpi illuminanti mod. ITALO 1 per attraversamento pedonale	670,00
18	Rotatoria – Fornitura e posa di n. 2 cartelli bifacciali illuminati e fissati a bandiera per attraversamento pedonale	1.440,00

19	Rotatoria – Fornitura e posa in opera di n. 2 sostegni zincato altezza 5 metri per attraversamento pedonale	480,00
20	Rotatoria – Fornitura a fine lavori della documentazione necessaria (conformità impianto e calcoli illuminotecnici)	250,00
<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>23.985,00 EURO</b>

### **Art. 3 - Condizioni generali dell'affidamento**

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalle condizioni contrattuali, integranti il progetto, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari e la lista delle lavorazioni e delle forniture previste nell'offerta esplorativa. In egual misura, se accettate dalla stazione appaltante, faranno parte del presente contratto l'elenco prezzi e la lista delle lavorazioni che saranno elencate nelle future offerte esplorative.

### **Art. 4 - Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere**

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di NEMBRO (BG)
2. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.
3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

### **Art. 5 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori**

1. I lavori avranno inizio, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, previa convocazione dell'esecutore.

2. **I lavori verranno consegnati a seguito delle verifiche previste dal D.Lgs 50/2016, concordandone l'inizio con la DL e la stazione appaltante;**
3. Il tempo utile per ultimare i lavori in appalto è fissato in **ottanta giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna di ogni pacchetto di intervento.

#### **Art. 6 - Penale per i ritardi**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, **per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale corrispondente all'uno (1) per mille dell'importo netto contrattuale.**
2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal presente capitolato, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

#### **Art. 7 - Sospensioni e riprese dei lavori**

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice dei contratti.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

#### **Art. 8 -Oneri a carico dell'appaltatore**

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri derivanti dalla stipula del presente atto, a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
  - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
  - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
  - c) attrezzi e opere provvisorie e quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;
  - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione;
  - e) le vie di accesso al cantiere;
  - f) la messa a disposizione d'idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
  - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
  - h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.
3. L'appaltatore, è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. L'eventuale occupazione temporanea di suolo pubblico per la realizzazione dei lavori dovrà essere richiesta e autorizzata, ma non sarà soggetta al pagamento del canone di occupazione (TOSAP).

### **Art. 9 -Contabilità dei lavori**

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilità dei lavori **a corpo** è effettuata attraverso la registrazione delle attrezzature installate e la verifica del suo funzionamento.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
5. Gli oneri per la sicurezza, sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

### **Art. 10 -Invariabilità del corrispettivo**

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

### **Art. 11 -Variazioni al progetto e al corrispettivo**

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi degli articoli 106 e 111 del Codice.
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, del D.P.R. n. 207 del 2010 e art. 106 e suoi commi del D.Lgs 50/16.

### **Art. 12 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo**

1. Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato, previa verifica del servizio reso nonché della regolarità contributiva dell'Aggiudicatario. I pagamenti saranno comunque vincolati e subordinati al rispetto da parte della ditta COLMAN LUCA degli obblighi di cui al presente Disciplinare-Contratto.
2. Nel caso di interruzione dell'incarico potranno essere riconosciuti esclusivamente i servizi effettivamente svolti e regolarmente documentate.
3. I pagamenti del corrispettivo spettante per le prestazioni eseguite verranno effettuati entro 30 giorni dalla data di emissione delle fatture, da presentarsi sulla base delle opere effettivamente

rese nel mese.

4. Le fatture dovranno essere intestate ad Azienda Speciale Albatros, riportando obbligatoriamente l'oggetto del contratto ed il C.I.G. relativo alla presente commessa. Eventuali ulteriori informazioni da inserire verranno comunicate dal R.U.P., da contattare preliminarmente all'emissione della fattura.
5. Il pagamento di quanto dovuto sarà liquidato, previa verifica della regolarità contributiva come risultante dal D.U.R.C., non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della fattura fine mese a mezzo bonifico bancario sul conto dedicato dall'Aggiudicatario in ottemperanza alle disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **Art. 13 - Ritardo nei pagamenti**

1. In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel presente capitolato, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 30 del D.M. 145/2000 e s.m.ii..
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

#### **Art. 14 - Regolare esecuzione e gratuita manutenzione**

1. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso **entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori** ed ha carattere provvisorio.
2. Il certificato di cui al comma 1 **assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante**; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

### **Art. 15 -Risoluzione del contratto**

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui all'articolo 21, i seguenti casi:
  - a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi degli articoli 108 e 80 del Codice dei contratti;
  - b) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
  - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
  - d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
  - e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
  - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
  - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
  - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
  - i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
  - l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.T.S., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
  - m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 66, comma 5, del presente Capitolato speciale;
  - n) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di

violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

o) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del Regolamento generale; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti.

2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:

a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti;

b) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

c) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

c) Ogniqualevolta l'impresa non dia comunicazione di tentativi di concussione subiti dall'imprenditore, dagli organi sociali o dai dirigenti d'impresa, e risultanti da una misura cautelare o dal disposto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p., nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto. A tal fine il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati

d) Ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

**2.bis** Nei casi di cui alle lett. d) ed e) del comma 2, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine la Stazione appaltante darà comunicazione dell'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa alla Prefettura di Brescia che a sua volta segnalerà all'ANAC detta intenzione affinché valuti se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all'art. 32 del DL 90/2014.

1. Il contratto è altresì risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come

definiti dall'articolo 106, comma 10, del Codice dei contratti, si rendono necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi dell'art. 108 commi 6 e 7, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
5. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
  - a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell'articolo 110 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
  - b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
    - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
    - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
    - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione,

assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

7. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

#### **Art. 16 -Controversie**

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al comma 2, il responsabile del procedimento può nominare la commissione di cui all'articolo 205 del Codice dei contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.
2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:
  - a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti;
  - b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale.
3. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.
4. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti.
5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Brescia con esclusione della competenza arbitrale.

#### **Art. 17 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza**

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i

dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 105 commi 8 e 9, 10 e art. 30 commi 5 e 6 del Codice dei contratti.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui all'art. 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/16 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, verrà acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva.

#### **Art. 18 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere**

1. L'appaltatore, prima della stipula del contratto, ha depositato presso la stazione appaltante:
  - a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  - b) un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento;
  - c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).
2. Il piano di sicurezza sostitutivo di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori, gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

#### **Art. 19 - Subappalto**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 105 del Codice dei Contratti

**Art. 20 - Cauzione definitiva, garanzie e coperture assicurative - Garanzia definitiva per mancato o inesatto adempimento**

1. Vista l'affidabilità nei lavori mostrata dalla ditta Colman, visto lo sconto eseguito a livello di indagine esplorativa, nettamente inferiore alla concorrenza pur mantenendo inalterata la qualità dei prodotti e dei lavori, non si richiede la cauzione definitiva.
2. **Polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilità civile per danni a terzi durante l'esecuzione dei lavori.** L'affidatario ha una propria **assicurazione con un massimale di euro 6.000.000,00** che tiene indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati.

**Art. 21 - Documenti che fanno parte del presente Contratto**

1. Costituisce parte essenziale e sostanziale del presente Atto l'elenco dei prezzi unitari, la lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto ed i piani di sicurezza previsti dall'articolo 18 del presente.

**Art. 22 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari**

1. S'intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle sue parti ancora in vigore e il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145.
2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, così come modificato dall'art. 204 del Codice dei contratti.

**Art. 23 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale**

1. Tutte le eventuali spese derivanti dalla stipula del presente Atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le eventuali spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto;
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

**Art. 24 -Codice di Comportamento**

1. Il sottoscritto, nella sua qualità di Rappresentante Legale della Ditta, dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento adottato da questo ente (a disposizione sul sito istituzionale del Comune di Lumezzane, nella sezione Amministrazione Trasparente) e che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto.
2. In caso di violazione di taluni degli obblighi, il funzionario competente, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto istaurato, provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del funzionario del settore competente, fatto salvo per l'Amministrazione Comunale il diritto al risarcimento dei danni, anche all'immagine.

**Art. 25 - Conflitto Di Interesse (53 , comma 14 del Dlgs.165/2001)**

1. Il sottoscritto, nella sua qualità di Rappresentante Legale della Ditta, dichiara di non trovarsi in situazione, neanche potenziale di conflitto di interesse con il Comune e si impegna a comunicare la necessità di astenersi qualora le decisioni o le attività da assumere possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il sottoscritto segnalerà inoltre in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza che impongono la sua astensione.

**Art. 26 - D. LGS. 30/06/2003, n. 196 - Informazioni relative al trattamento dei dati personali**

1. Relativamente alle prestazioni del presente contratto, nel caso in cui per l'espletamento delle attività si renda necessaria attività di trattamento dei dati da parte dell'appaltatore, lo stesso assume la figura di incaricato del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 e del decreto legislativo 101/2018. Secondo la norma indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la riservatezza, i diritti e le informazioni prodotte all'interno della stazione appaltante.
2. Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

3. I dati personali relativi al presente atto saranno oggetto di trattamento, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi al contratto. ("Tutela privacy"). Il Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Speciale Albatros, nella persona del RUP, Domenico Bonetti.

**Lumezzane** \_\_\_\_\_

**Letto, confermato e sottoscritto digitalmente:**

**La Ditta**

*Il RUP  
Domenico Bonetti*